



COMUNE DI COAZZOLO

Provincia di Asti

**COMUNITÀ DELLE COLLINE
"TRA LANGA E MONFERRATO"**



**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
(ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile)**

Addì _____ del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, presso la sede del Comune di Coazzolo in p.zza V. Emanuele n. 1,

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2024;

Visti gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, che prevedono e regolano il contratto d'opera;

TRA

Il Comune di Coazzolo, rappresentato dal Vicesindaco pro tempore GIACHINO Silvano nato ad _____ (AT) il ----- e residente in Via ----- n. - - COAZZOLO (AT), C.F. *****, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto con la D.G. sopra citata, appresso brevemente definito "Committente",

E

Il Sig. _____, nato ad ----- (AT) il ----- e residente in Via ----- n. --- -- ----- (AT), C.F. *****, appresso nominato "Collaboratore"

(congiuntamente, le "Parti");

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Tra Comune di Coazzolo, nella persona del Vicesindaco pro tempore GIACHINO Silvano, ed il sig. _____ viene istituito un rapporto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

Art. 2 - Il rapporto in oggetto viene svolto senza vincolo di subordinazione e, quindi, al di fuori da ogni rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3 - Il Collaboratore provvederà a svolgere in favore del Committente le seguenti prestazioni di collaborazione autonoma occasionale:

- Attività di sportello servizi demografici e stato civile;
- Protocollo;
- Gestione pubblicazioni Albo Pretorio;
- Gestione atti amministrativi;

Art. 4 – Ai sensi del D.Lgs. 6.9.1989 n.322, artt. 8 e 9, il Collaboratore è obbligato al rispetto del segreto d'ufficio: pertanto, è severamente vietata la diffusione o la comunicazione ad altri soggetti, non autorizzati, dei dati comunque utilizzati nel corso delle operazioni sopra descritte. La violazione di tali obblighi determina, a carico del Collaboratore, responsabilità civile, amministrativa e penale.

Art. 5 - Il Collaboratore si impegna a prestare la propria opera con la massima diligenza e cura.

Art. 6 - Il Collaboratore, in caso di impedimento, si impegna a dare preavviso al Committente nei tempi più brevi possibili che consentano la sostituzione del personale.

Art. 7 - Il presente contratto di lavoro autonomo occasionale viene stipulato per il periodo 08.02.2024 – 07.05.2024.

Art.8 - Il corrispettivo della prestazione è quantificato in € 1.620,00 per n. 3 mesi, al lordo delle ritenute di legge, per un totale di € 540,00 mensili lordi. Il compenso è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% come previsto dalle vigenti norme in materia fiscale e contributiva.

Art. 9 - Nel caso di recesso del Collaboratore, a suo carico, è fatto obbligo di formulare rinuncia al proseguimento dell'incarico in forma scritta, previo un periodo di preavviso di almeno 15 giorni. In caso di conclusione della prestazione, il Committente provvederà a quantificare il corrispettivo, se ed in quanto dovuto, a fronte del lavoro effettivamente svolto. Il Committente può recedere dal presente contratto in tutti i casi in cui la prestazione non proceda secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dalle norme legislative e regolamentari richiamate, dandone motivata comunicazione, in forma scritta, al Collaboratore.

Art. 10 - Nessuna modifica o integrazione del presente contratto sarà valida se non concordata per iscritto tra le Parti.

Art. 11 - Le Parti danno reciprocamente atto che la prestazione, al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione, costituisce esplicazione di attività di lavoro autonomo, regolata dagli artt. 2222 e ss. C.C.. L'attività sarà eseguita dal Collaboratore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro. Le Parti riconoscono, inoltre, il carattere occasionale della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico. Il presente contratto non dà diritto in nessun caso alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. Il Committente metterà a disposizione del Collaboratore materiali ed attrezzature necessarie.

Art. 12 - Per eventuali controversie derivanti fra le Parti dall'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Asti.

Art. 13 - Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 parte seconda della tariffa di cui al D.P.R.131/1986. Le spese relative all'imposta di bollo, se dovute, sono a carico del Collaboratore.

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt.2222 e ss. del Codice Civile, in quanto applicabili.

Il presente contratto, redatto in due originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle Parti.

Coazzolo, 07.02.2024

Per il Comune di Coazzolo

Il Collaboratore
